



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

“Settore 3° - Tecnico”

Settore 3° - Tecnico

ORDINANZA N° Gen. 291 del 07/11/2025

Oggetto: Ripristino della viabilità veicolare e pedonale sul Ponte Cardarelli dal 08.11.2025 - revoca ordinanze n.61 del 27.03.2025 e n.186 del 17.07.2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con ordinanza n.61 del 27.03.2025 era stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale del Viadotto “Cardarelli” in ragione dell’esecuzione dei lavori di “Sistemazione dello stesso ad opera dell’Impresa Angelone Costruzioni S.r.l., con sede in Roma in Via Leone XIII n. 95;

CHE con ordinanza n.186 del 17.07.2025 si era proceduto al restringimento ed al divieto di sosta sul tratto di Via Occidentale ricompreso tra il civico 22 ed il Viadotto Cardarelli funzionali al completamento dei lavori di cui sopra;

SENTITO per le vie brevi il Responsabile del Progetto Ing. Antonio Ricchiuti in ordine alla necessità di provvedere al ripristino della viabilità pedonale e veicolare sul viadotto Cardarelli in ragione dell’avvenuto completamento dei lavori in parola;

DATO ATTO che il tratto di strada interessati dal provvedimento *de quo* sono di proprietà del Comune di Isernia (Strada Comunale), e ricade all’interno della perimetrazione del centro abitato, per cui la competenza a provvedere in merito è dell’Ente Comunale stesso;

RICHIAMATI il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i - Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 12.12.1992 e s.m.i. e, in particolare:

- l’art. 7, recante “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, che al comma 1 fissa i poteri di ordinanza da parte degli enti proprietari delle strade all’interno dei centri abitati, stabilendo, tra l’altro, alla lettera a) che, “*nei centri abitati, i Comuni possono (...) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4 del Decreto stesso*”;

VISTI e RICHIAMATI:

- il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 12.12.1992 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il Decreto Sindacale n. 43 del 30/12/2022 di conferimento dell’incarico della responsabilità dirigenziale del 3^ Settore, denominato Settore Tecnico e di nomina di Datore di Lavoro al sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico Arch. Paolo Di Guglielmo, in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

RITENUTO quindi dover provvedere in merito, mediante emissione dell’Ordinanza di che trattasi, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate quale motivazione del presente atto;

ORDINA

ai sensi e gli effetti dell’art. 7, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 285/1992, con rimando all’art. 6, comma 4, lettera f) del D.Lgs. 285/1992 stesso:

- 1) **dalle ore 10:00 del 08 novembre 2025, il ripristino della viabilità veicolare sul Viadotto Cardarelli, nonché il ripristino delle carreggiate sul tratto di via Occidentale tra il civico n. 22 ed il Viadotto Cardarelli.**
- 2) **La revoca delle ordinanze n.61 del 27.03.2025 e n.186 del 17.07.2025 .**

Alla ditta esecutrice dei lavori:

- **di provvedere al ripristino della segnaletica stradale “ex ante”, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 12.12.1992 e s.m.i.;**

STABILISCE E SPECIFICA CHE:

- dell’**esecuzione** della presente Ordinanza è incaricata la **Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi**, con la **supervisione del Comando di Polizia Municipale**;
- sono **incaricati** di fare osservare la presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgvo 30/06/1992 n° 285 e s.m.i.);
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE:

- che la presente ordinanza venga notificata a mezzo PEC, ai fini della sua esecuzione: all’Impresa Angelone Costruzioni srl all’ indirizzo pec angelonecostruzioni srl@legalmail.it;
- che la presente ordinanza venga comunicata a mezzo PEC, per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza, nonché ai fini della più ampia e tempestiva diffusione dell’Ordinanza stessa:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - agli Enti preposti alla Sicurezza ed al Soccorso.
 - Alle Società di trasporto pubblico.

RENDE NOTO:

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise di Campobasso, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che, ai sensi degli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 della Legge 07/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento, con riferimento alla presente Ordinanza, è l'Ing. Adelina Matteo, Responsabile del Servizio 3 presso il 3^ Settore Tecnico del Comune di Isernia, e che gli Uffici Viabilità e Segnaletica dell'Ente, in qualità di Unità organizzativa Responsabile del Procedimento, sono a disposizione per eventuali chiarimenti mediante accesso diretto nei giorni e negli orari di apertura al pubblico al II piano della Sede in Piazza Michelangelo, 1 Isernia, ovvero che gli stessi sono raggiungibili a mezzo PEC all'indirizzo comuneisernia@pec.it, ed a mezzo PEO all'indirizzo matteo@comune.isernia.it, fantini@comune.isernia.it.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(DI GUGLIELMO PAOLO)

IL DIRIGENTE
PAOLO DI GUGLIELMO / ArubaPEC S.p.A.